

**Ordinanza della SEFRI¹
sulla formazione professionale di base
Operatrice di palcoscenico/Operatore di palcoscenico
con attestato federale di capacità (AFC)**

412.101.221.58

del 1° febbraio 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

66500

**Operatrice di palcoscenico AFC/
Operatore di palcoscenico AFC
Veranstaltungsfachfrau EFZ/
Veranstaltungsfachmann EFZ
Techniscéniste CFC**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
di concerto con il Segreteria di Stato dell'economia,*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione
professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione
professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007⁴ sulla
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli operatori di palcoscenico di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti
attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. installano impianti di illuminazione, audio e video, li regolano e ne manovrano determinate parti;
- b. montano e smontano a regola d'arte elementi scenici e manovrano le attrezzature del palcoscenico e scenotecniche;
- c. integrano nel settore delle manifestazioni i nuovi media e i relativi controlli e, se necessario, ne curano gli impieghi semplici;

RU **2011 647**

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

² RS **412.10**

³ RS **412.101**

⁴ RS **822.115**

- d. valutano e analizzano l'impiego di effetti speciali durante la manifestazione o la produzione e li impiegano in determinate parti;
- e. valutano le attrezzature tecniche di sicurezza e la sicurezza dei locali; inoltre mettono in pratica nel loro lavoro quotidiano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione della salute;
- f. lavorano in modo strutturato, garantiscono l'economicità dei processi di lavoro e un impiego parsimonioso di tutte le risorse a loro disposizione. Proteggono attivamente l'ambiente tramite una gestione sostenibile degli eventi.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Contenuti formativi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative sulla base del profilo di qualificazione.

² Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure ai qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione comprende le seguenti competenze operative relative a ciascun campo di competenza operativa.

- a. Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione:
 - 1. comprensione e uso dei piani luce;
 - 2. scelta e installazione dei riflettori;
 - 3. misurazione di valori illuminotecnici;
 - 4. scelta, installazione e configurazione dei varialuce;
 - 5. scelta e installazione delle unità illuminotecniche complementari;
 - 6. installazione e configurazione di banchi luce poco complessi;
 - 7. controllo dei segnali illuminotecnici e dei relativi conduttori;
 - 8. impiego di proiettori;
 - 9. illuminazione di scene semplici e classificazione dei tipi di illuminazione.

- b. Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione:
 - 1. comprensione e utilizzo dei piani di sonorizzazione;
 - 2. scelta e installazione degli impianti di sonorizzazione;
 - 3. controllo dell'impianto di sonorizzazione ed esecuzione di un sound-check;
 - 4. scelta e posizionamento dei microfoni;
 - 5. scelta degli apparecchi di trattamento dei segnali e loro integrazione nell'impianto di sonorizzazione;
 - 6. comprensione e applicazione delle direttive per la sonorizzazione vocale;
 - 7. installazione, configurazione e uso di tavoli di missaggio poco complessi;
 - 8. controllo dei segnali di sonorizzazione e dei relativi conduttori. Conoscenza dei lettori e delle relative interfacce;
 - 9. preparazione di diffusioni sonore tenendo conto del livello;
 - 10. conoscenza delle particolarità della registrazione e del post-trattamento del suono per film e video.
- c. Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video:
 - 1. interpretazione e impiego degli schemi di installazioni video;
 - 2. valutazione, scelta e approntamento di apparecchi video di base secondo le richieste;
 - 3. realizzazione, allacciamento e test di semplici installazioni video seguendo le istruzioni impartite;
 - 4. visualizzare segnali di dati con proiettori e display seguendo le istruzioni impartite;
 - 5. valutare, visionare e preparare materiale video per una manifestazione;
 - 6. installazione e utilizzo di una regia video per piccole produzioni;
 - 7. identificazione degli errori di diversi tipi di segnale e relative correzioni.
- d. Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici:
 - 1. comprensione e uso dei piani per palcoscenici e scenografie, come pure delle decorazioni;
 - 2. comprensione e utilizzo dei piani per le costruzioni temporanee;
 - 3. lavorazione, giunzione e fissaggio di componenti di metallo, plastica e legno;
 - 4. scelta e impiego di scale, apparecchi di sollevamento e ponteggi;
 - 5. montaggio, fissaggio e smontaggio di ponteggi, costruzioni portanti e costruzioni temporanee;

6. montaggio e fissaggio di scene e decorazioni;
 7. valutazione di stabilità e capacità portante di costruzioni temporanee ovvero strutture portanti, impianti e sovrastrutture tecnici di scena e organizzazione dei relativi controlli;
 8. manovra delle attrezzature tecniche di scena.
- e. Elaborazione, gestione e trasmissione di media integrati:
1. messa in servizio di computer e relative periferiche;
 2. allacciamento di computer a reti interne ed esterne e messa in servizio;
 3. trasmissione di registrazioni video e audio. Conversione di media in altri formati e norme;
 4. diffusione di media esistenti tramite un media server.
- f. Valutazione e impiego di effetti speciali:
1. scelta e impiego di effetti speciali come fumo o nebbia;
 2. valutazione delle possibilità di impiego di effetti pirotecnici conformemente alle prescrizioni;
 3. valutazione delle possibilità di impiego di effetti laser conformemente alle prescrizioni;
 4. valutazione dell'installazione di un impianto laser.
- g. Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza:
1. valutazione della fattibilità delle manifestazioni in funzione dei luoghi, dell'infrastruttura e della tecnica impiegata;
 2. applicazione nel mondo dello spettacolo delle prescrizioni vigenti in materia di emissioni;
 3. attuazione di misure preventive contro infortuni, incendi e altri pericoli;
 4. valutazione delle attrezzature tecniche di sicurezza dei luoghi delle manifestazioni e delle costruzioni temporanee;
 5. conoscenza di autorizzazioni, notifiche e basi legali;
 6. applicazione delle prescrizioni antincendio, descrizione del comportamento da adottare in caso di incendio e prime misure di lotta antincendio;
 7. comprensione e applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
 8. descrizione del comportamento da adottare in caso di infortuni e prime misure da prendere.
- h. Organizzazione, messa a disposizione e controllo dell'alimentazione elettrica:
1. applicazione delle disposizioni e norme di sicurezza per l'uso di materiale elettrico;
 2. comprensione e uso degli schemi di raccordo, degli schemi funzionali a blocchi e degli schemi di allacciamento;

3. dimensionamento dei circuiti elettrici;
 4. scelta e posa di cavi e quadri di distribuzione. Realizzazione di un raccordo equipotenziale;
 5. allacciamento di apparecchi all'alimentazione elettrica tenendo conto della compatibilità elettromagnetica;
 6. controllo dell'efficacia delle misure di protezione in caso di contatto diretto o indiretto;
 7. valutazione della sicurezza dell'alimentazione elettrica in rapporto agli apparecchi da allacciare;
 8. controllo e messa in servizio dei gruppi elettrogeni.
- i. Pianificazione ed esecuzione delle fasi di produzione:
1. documentazione dello svolgimento tecnico della manifestazione;
 2. messa a punto dell'organizzazione della manifestazione insieme ai partecipanti;
 3. pianificazione e armonizzazione dei programmi in caso di avaria;
 4. consegna delle installazioni al cliente e istruzione degli utilizzatori. Redazione dei verbali di collaudo;
 5. confronto di prezzi, prestazioni e condizioni;
 6. comprensione della pianificazione dell'impiego di personale, dei mezzi materiali, dei termini e dei costi;
 7. rispetto dei diritti d'autore, dei diritti di uso e della personalità, come pure delle norme e sulla protezione dei dati.
- j. Garanzia di una gestione adeguata del materiale:
1. verifica dell'assenza di danni su apparecchi e impianti, immagazzinamento e gestione degli stessi;
 2. imballaggio e trasporto di apparecchi e parti di impianti;
 3. protezione di apparecchi e parti di impianti da furti e agenti atmosferici;
 4. organizzazione della logistica degli scarti;
 5. scelta, messa a disposizione, manutenzione e controllo di utensili e mezzi ausiliari.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per lavori che, nell'esecuzione delle attività previste dal piano di formazione, comportano un notevole pericolo d'infortunio, come per esempio pericolo di cadute, utilizzazione di sostanze pericolose, manipolazione di strumenti collegati a corrente elettrica, lavori con attrezzi e macchine.

⁴ La deroga di cui al capoverso 3 presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono trovare riscontro nella trasmissione delle conoscenze e delle capacità concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4:

Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge nei primi due anni su tre giorni alla settimana e nei seguenti due anni su quattro giorni alla settimana.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2160 lezioni. Di queste, 240 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 38 e massima di 41 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 7 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 8 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all'articolo 4 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. fissa le conoscenze, le capacità e i comportamenti (risorse) necessari ad affrontare in maniera competente le diverse situazioni sul posto di lavoro.
- c. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
- c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 9 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di operatore di palcoscenico con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'operatore di palcoscenico AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- d. diploma di una scuola universitaria professionale o titolo accademico in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

¹ Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 12 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

² Gli esiti dei controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 18 capoverso 3.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 1. ha maturato l'esperienza di cui all'articolo 32 OFPr;
 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell'operatore di palcoscenico AFC; e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 16).

Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore o sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 16 a 40 ore. L'autorità cantonale competente decide di concerto con l'organizzazione del mondo del lavoro responsabile in merito alla forma dell'esame. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali e della letteratura specializzata;

- b. «conoscenze professionali», della durata da tre a quattro ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di mezz'ora;
- c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 18 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 30 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

- a. insegnamento professionale;
- b. corsi interaziendali.

⁴ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

⁶ RS 412.101.241

² Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice di palcoscenico AFC»/«operatore di palcoscenico AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10:**Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità****Art. 22**

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

- a. da cinque a nove rappresentanti della *Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe* (SVTB/ASTT; Associazione svizzera dei tecnici del teatro e dello spettacolo), dell'associazione Artos e delle organizzazioni del mondo del lavoro di campi d'attività affini;
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostituisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
- b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all'articolo 4.

Sezione 11: Disposizioni finali**Art. 23** Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

² Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.